

# Statuto

## ASSOCIAZIONE ITALIANA PODCASTING APS ETS

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita l'associazione denominata "Associazione Italiana Podcasting APS ETS", in breve ASSIPOD, con sede legale in Roma, Via Brennero 68, CAP 00141. Ogni ulteriore variazione della sede legale all'interno del medesimo comune e/o città metropolitana, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratifica alla prima Assemblea utile.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto della Costituzione italiana, del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e delle altre leggi applicabili.

L'associazione potrà istituire sedi operative, sezioni territoriali e uffici in altre località in Italia e all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione ha durata illimitata.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), essa è costituita da almeno sette persone fisiche. Qualora il numero degli associati scenda al di sotto di tale soglia, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro 60 giorni per deliberare l'integrazione della base sociale o, in mancanza, lo scioglimento dell'associazione.

### **Art. 2 - Scopo, finalità e attività**

L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa opera prevalentemente a favore dei propri associati, di terzi e della collettività, perseguendo le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare riguardanti la cultura e la pratica del podcasting;

i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, in particolare finalizzate alla promozione e diffusione del podcast in Italia.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- **organizzare corsi, workshop, seminari, convegni e attività formative**, in presenza o a distanza, anche accreditandosi presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) o altre autorità pubbliche e private competenti, nazionali e internazionali;

- **realizzare attività editoriali** e pubblicazioni cartacee o digitali, anche periodiche;

- **istituire e gestire albi e registri interni** di formatori, esperti o altri soggetti rilevanti per le attività associative, riservati agli associati, sulla base di criteri e regolamenti definiti dal Consiglio Direttivo;

- **stipulare partnership e convenzioni** con enti pubblici, istituzioni, imprese e soggetti privati, nonché aderire a reti, consorzi o federazioni, quando ciò contribuisca al perseguimento delle finalità associative; tali partnership possono comprendere la messa a disposizione gratuita di beni o servizi, la concessione di donazioni economiche, il sostegno tecnico o organizzativo, senza che ciò comporti alcun diritto decisionale o di governance sull'associazione da parte dei soggetti partner;

- **promuovere campagne di comunicazione**, iniziative di sensibilizzazione e progetti di collaborazione con istituzioni scolastiche, università, enti del Terzo settore e soggetti pubblici e privati.

Ai fini della secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione può svolgere attività diverse nel rispetto dei criteri quantitativi stabiliti dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi. Tali attività saranno definite con delibera dell'Organo amministrativo.

### **Art. 3 - Norme sull'attività**

L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite degli associati. Essa può inoltre assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati**

#### **Gli associati hanno il diritto di:**

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione previo versamento dei corrispettivi specifici stabiliti per la partecipazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute previa autorizzazione scritta e opportunamente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere solo il numero massimo di deleghe previsto dal Codice del Terzo Settore.

**Gli associati hanno l'obbligo di:**

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

**Art. 5 - Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, inadempienza o esclusione.

**L'associato può sempre recedere dall'associazione.** Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale procederà alla ratifica delle dimissioni e alla comunicazione dell'avvenuta ratifica.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

**È inadempiente l'associato che non si trovi in regola con il pagamento della quota sociale annuale** stabilita dal Consiglio Direttivo. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento della quota associativa e 15 giorni dalla comunicazione inviata all'indirizzo e-mail fornito al momento dell'iscrizione l'associato può essere escluso dalla vita associativa. l'Organo di amministrazione può procedere alla ratifica delle sue dimissioni e alla comunicazione dell'avvenuta ratifica. Tutto ciò non pregiudica la futura possibilità di essere nuovamente ammessi nell'associazione.

**L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo** esclusivamente per i seguenti motivi:

- a) grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi associativi;
- b) comportamento contrario agli scopi, ai valori e all'immagine dell'associazione o tale da arrecare danno materiale o morale alla stessa;
- c) mancato versamento della quota associativa;
- d) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento di esclusione deve essere preceduto da contestazione scritta delle ragioni poste a fondamento della proposta, con concessione all'associato di un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni scritte o chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione è adottata con decisione motivata del Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all'interessato entro 10 giorni dalla deliberazione. L'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea, convocata entro i successivi 60 giorni, delibera in via definitiva sull'esclusione, previa audizione dell'interessato se richiesta. Fino alla decisione definitiva dell'Assemblea, l'associato escluso conserva i propri diritti associativi, salvo il diritto di voto qualora la delibera abbia ad oggetto l'impugnazione della propria esclusione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 6 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

eventuali altri organi previsti dal presente Statuto o deliberati dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 7 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

**L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno** per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta pubblicata sul sito internet dell'associazione o inviata agli associati via e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. È espressamente prevista la possibilità di partecipare e votare in modalità telematica, sia in tempo reale (videoconferenza o strumenti

equivalenti) sia mediante procedure di voto elettronico in modalità asincrona, purché sia sempre garantita:

- l'identificazione dei partecipanti;
- la possibilità di seguire la discussione;
- l'intervento in tempo reale, ove previsto;
- l'espressione del voto in modo tracciabile e verificabile.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti, purché regolarmente costituita secondo le norme statutarie.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

#### **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, determinati e nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per 20 mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- istituire e gestire albi e registri come previsto all'art. 2 del presente Statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e può nominare uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

## **Art. 9 - Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza di  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 10 - Organo di controllo**

L'Organo di controllo è nominato al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, come modificato, vale a dire quando l'associazione supera per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti parametri: totale dell'attivo pari a 150.000 euro, ricavi/entrate pari a 300.000 euro, dipendenti medi annui pari a 7 unità.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello

Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 11 - Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, come modificato, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'obbligo sorge quando l'associazione supera per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti parametri: totale dell'attivo pari a 1.500.000 euro, ricavi/entrate pari a 3.000.000 euro, dipendenti medi annui pari a 20 unità.

#### **Art. 12 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 14 - Risorse economiche**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

### **Art. 15 - Bilanci di esercizio**

L'associazione redige il bilancio di esercizio con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'ente, l'approvazione può avvenire entro 180 giorni, con puntuale indicazione delle ragioni nel verbale assembleare.

Il deposito presso il RUNTS e la pubblicazione avvengono nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, cui si rinvia, fermo restando l'obbligo di allegare la relazione di missione/nota integrativa o il rendiconto per cassa secondo il modello applicabile.

## **Art. 16 - bilancio sociale e informativa sociale**

**Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superassero i 100.000 euro annui**, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

**Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superassero 1.000.000 di euro annui**, l'associazione deve redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce il bilancio sociale.

## **Art. 17 - Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale ;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea , in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'accesso è consentito entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, in forma digitale (mediante invio di copie informatiche) o in sede con appuntamento. È possibile ottenere copia della documentazione, a proprie spese, nei limiti dei costi vivi di riproduzione. Il Consiglio Direttivo può oscurare dati personali/sensibili non pertinenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

## **Art. 18 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

L'associazione è tenuta a iscrivere in apposito registro tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e a mantenere aggiornata tale iscrizione. È fatto obbligo all'associazione di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso i terzi, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Le coperture assicurative per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi sono stipulate in conformità alle previsioni dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti/regolamenti attuativi, nonché delle linee guida ministeriali tempo per tempo vigenti; eventuali aggiornamenti di tali disposizioni si intendono recepiti automaticamente ai fini del presente articolo.

Salvo diversa futura previsione normativa, ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute previa autorizzazione scritta e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## **Art. 19 - Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero complessivo dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

## **Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o ai fini di utilità sociale.

Qualora non siano individuabili enti del Terzo settore aventi finalità analoghe a cui devolvere il patrimonio residuo, esso sarà destinato alla Fondazione Italia Sociale o ad altri enti pubblici con finalità di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **Art. 21 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e della normativa vigente in materia.

Milano, 3 ottobre 2025

*Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dell'Associazione Italiana Podcasting APS ETS in data 3 ottobre 2025 e sostituisce integralmente ogni versione precedente.*